COMUNE DI PORTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OSASCO (TO), PORTE (TO) E FENESTRELLE (TO) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti ventuno nella sala delle adunanza consiliari, convocato per decisione del Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di SECONDA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
 GAY Simone - Sindaco BELTRAMINO Bruno - Consigliere CALVO Cinzia - Consigliere POLLIOTTO Matteo - Consigliere RIBET Valter - Consigliere PILATI Daniele - Consigliere FASSONE Simona - Consigliere SALES Paolo - Consigliere 	Sì Sì Sì Giust. Sì Giust. Sì
9. MANDUCA Antonella - Consigliere 10. GRIBAUDO Mattia - Consigliere 11.	Giust. Sì
Totale Presenti: Totale Assenti:	6 4

Il Signor GAY Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PORCINO Dott. Giovanni.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- a) Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- c) Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO altresì l'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Comune abbia un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali cui sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico—amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, coordinamento delle attività e delle funzioni del personale e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Sindaco;

CONSIDERATO che è stato raggiunto un accordo tra i Comuni di Fenestrelle, Porte ed Osasco per l'approvazione di una nuova convenzione di segreteria con il Comune di Osasco, quale ente capo convenzione;

RICONOSCIUTO che l'istituto della convenzione per l'esercizio congiunto dell'ufficio del segretario comunale risulta in linea con il principio dell'associazionismo delle funzioni tra gli EE.LL. nel rispetto dell'autonomia organizzativa e amministrativa dei comuni come disposto dall'art. 3 del D. L.gs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato schema di convenzione che consta di n. 12 articoli e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;

VISTO l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i.);

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

- **1. DI APPROVARE** la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe IV, fra i comuni di Osasco, capo convenzione, e di Porte e Fenestrelle;
- **2. DI APPROVARE** lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria:

- avrà la durata di anni tre
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura di Torino, ex AGES, Sezione Regionale del Piemonte, unitamente all' ulteriore documentazione necessaria;
- costituisce una nuova sede di segreteria comunale vacante in quanto tutti i comuni in convenzione non hanno un segretario comunale titolare;
- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

Uditi gli interventi del Sindaco, del Cons. Gribaudo e del Vicesindaco,

Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli.....6...; contrari......0... astenuti..... 0...

espressi per alzata di mano su n. 6 presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE Firmato Digitalmente GAY Simone IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato Digitalmente PORCINO Dott. Giovanni